



3675 / 14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 22/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA  
Dott. GRAZIA LAPALORCIA  
Dott. ANTONIO SETTEMBRE  
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO  
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

SENTENZA  
- Presidente - N. 214  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 15509/2013  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

PIGNATIELLO GIOVANNI N. IL 12/09/1974  
CAMMARANO VERONICA N. IL 06/01/1979

avverso la sentenza n. 9913/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del  
25/05/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA LETTERI  
che ha concluso per **IL RIGETTO DEI RICORSI**

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## OSSERVA

1. Con sentenza del 24 febbraio 2009 del Tribunale di Nola, Pignatiello Giovanni e Cammarano Veronica erano condannati alla pena di giustizia per il delitto di furto di alcuni beni sottratti dai banchi del supermercato Auchan, valendosi del mezzo fraudolento, consistito nell'occultamento della merce in una borsa riposta nel carrello. La Corte d'appello di Napoli riformava parzialmente la decisione, riconoscendo agli imputati l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, da ritenersi prevalente sull'aggravante contestata, unitamente alle attenuanti generiche e conseguentemente rideterminava la pena.

2. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli propongono ricorso entrambi gli imputati, con atto del proprio difensore, avv. Carmine Pannarella, affidato a due motivi.

2.1 Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 606, lettera B, cod. proc. pen., in relazione agli articoli 56, 110, 624 e 625 cod. pen., in riferimento alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato. I ricorrenti rilevano che l'azione si è svolta sotto la sorveglianza del personale addetto alla vigilanza, che ha atteso il superamento delle casse da parte degli imputati per recuperare i beni sottratti e richiamano la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 7042 del 20/12/2010 - dep. 23/02/2011, D'Aniello, Rv. 249835; Sez. 4, n. 38534 del 22/09/2010, Bonora, Rv. 248863) secondo la quale integra solo il tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorché l'avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non può dirsi uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. I ricorrenti danno atto anche della esistenza di un diverso ed opposto orientamento (Sez. 5, n. 7086 del 19/01/2011, Marin, Rv. 249842), ma invocano il precedente arresto, sottolineando che la predisposizione di un corpo di sorveglianza e di un sistema di monitoraggio a distanza all'interno di un grande magazzino ha proprio la funzione di impedire la commissione di furti della merce esposta, per cui laddove l'agente intervenga nel momento in cui il reo ha superato le

R

casce per una propria scelta, a difesa del diritto patrimoniale, non si è ancora verificato alcun impossessamento.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente Pignatiello deduce violazione dell'art. 606, lettera E, cod. proc. pen., in relazione agli articoli 163 e 164 cod. pen., con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, per avere la Corte ritenuto ostative al beneficio due condanne per la contravvenzione di cui all'articolo 116 del codice della strada, la quale all'epoca del furto era stata depenalizzata. Il ricorrente richiama alcuni precedenti di questa Corte, secondo i quali la regola dell'applicazione della legge più favorevole trova applicazione anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole (Sez. 4, n. 23613 del 18/03/2004, Vilhar, Rv. 228786).

3. Il primo motivo di ricorso richiede l'esame della questione di diritto riguardante la qualificazione della condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, allorchè l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casce con la merce sottratta.

Sul punto si registra il contrasto giurisprudenziale di seguito indicato.

4. La Quinta Sezione penale, con decisione del 7 febbraio 2013, dep. 14 maggio 2013, n. 20838, Fornella, Rv. 256499, ha qualificato la condotta in termini di furto consumato, osservando che laddove il reo abbia superato la barriera delle casce non rileva la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. ☞

La decisione ribadisce l'orientamento interpretativo (per limitarsi alle pronunzie massimate più recenti, si richiamano le seguenti: Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7086, Marin, Rv. 249842; Sez. V, 13 luglio 2010, n. 37242, Nasi e altro, Rv. 248650; Sez. V, 8 giugno 2010, n. 27631, Piccolo, Rv. 248388; Sez. V, 9 maggio 2008, n. 23020, Rissotto, Rv. 240493), secondo il quale (in particolare la sentenza Rissotto) in un supermercato la sorveglianza culmina nel passaggio obbligato della cassa del cliente, che è autorizzato a portar con sè l'oggetto prelevato sino a quel punto. Se perciò il fatto che, prelevando la merce, il cliente non la lasci in vista sino alla cassa (ad esempio riponendola in una borsa - carrellino) non consente per sè la configurazione

della condotta criminosa, la condotta di sottrazione si attua sicuramente al momento in cui il cliente non mostra alla cassa l'oggetto, per il pagamento del prezzo. E se la supera senza pagarlo, ne consegue istantaneamente il possesso illegittimo, indipendentemente dal monitoraggio svolto sino a quel momento da parte del personale dell'esercizio.

5. Nella stessa linea interpretativa, anche se con diversa individuazione del momento consumativo del reato, vanno segnalate due ulteriori decisioni di questa Sezione, non massimate (Sez. V, 15 giugno 2012, n. 25555, Magliulo e Sez. V, 30 marzo 2012, n. 30283, Oprea), che fanno riferimento all'apprensione del bene dai banchi ed all'occultamento di esso (in tasca, in borsa o altrove), in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare: tale condotta – si afferma – integrerebbe già, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto, compreso l'impossessamento, non essendo rilevante il tempo in cui esso si protrae (per pochi secondi o lungamente). In tale ottica "il superamento delle «linee di cassa» rappresenta e quindi rende manifesta la volontà dell'agente di non pagare le cose che...ha prelevato dagli scaffali. Detto superamento, insomma, opera più sul piano della prova, che su quello dell'integrazione degli elementi tipici."

6. Nella giurisprudenza della Corte va però segnalata la presenza della diversa posizione, fatta propria dal ricorrente, secondo la quale in caso di sorveglianza continua dell'azione criminosa si configura solamente la fattispecie tentata del reato di furto, in quanto la cosa prelevata dagli scaffali ed occultata non potrebbe dirsi comunque uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso, il quale potrebbe in ogni momento interrompere tale condotta.

In questo senso si sono espresse alcune decisioni di questa Sezione, anche recenti (tra le ultime, Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 11592, Finizio, Rv. 246893; Sez. V, 6 maggio 2010, n. 21937, Lazaar, Rv. 247410; Sez. V, 20 dicembre 2010 - dep. 23 febbraio 2011, n. 7042, D'Aniello, Rv. 249835) e due decisioni di altre Sezioni (Sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38534, Bonora, Rv. 248863, Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 8445, Niang, non massimata, quest'ultima in tema di rapina impropria), nelle quali si predilige un connotato di "effettività" che deve caratterizzare l'impossessamento, quale momento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice momento sottrattivo. In particolare la

decisione D'Aniello distingue l'ipotesi nella quale l'*amotio* della *res* e lo spossessamento siano contemporanei, dall'ipotesi che invece vede il momento della "sottrazione" del bene dalla disponibilità del detentore non accompagnarsi allo "spossessamento", inteso come perdita di "vigilanza e di controllo diretto" sulla cosa: in tal caso la sottrazione non realizzerebbe altro che una fattispecie tentata.

7. Va infine ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando in senso affermativo il tema della configurabilità del tentativo di rapina impropria, nel caso in cui la condotta di sottrazione della cosa non venga completata (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), hanno incidentalmente ritenuto, con riferimento al furto, che *"..finchè la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo"*, affermazione che sembra manifestare una implicita condivisione dell'interpretazione invocata dai ricorrenti.

8. Alla stregua dei riferiti rilievi, rilevato che la tematica esaminata ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, appare necessario rimettere alle Sezioni Unite Penali di questa Corte, a norma dell'art. 618 c.p.p., la seguente questione:


*" Se la condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorchè l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta".*

**P.Q.M.**

rimette i ricorsi alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Ferdinando Lignola  


Il Presidente  
Gennaro Marasca

